



221/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 20/01/2025 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Giuseppe Picone per il ricorrente, L'Avv.
Andrea Botta per l'INPS, l'Avv. Emiliano Pepe
dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Mini-
stero delle Imprese e del made in Italy.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78748 del registro di
Segreteria, promosso dall'Ing. XX,
nato a omissis il omissis, C.F. omissis,
residente in omissis Via omissis n. omissis, rappresentato e
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv.
Orlando Mario Candiano (CNDRND40D03C763Q) del Foro

di Bari e dall'Avv. Giuseppe Picone del Foro di Roma (PCNGPP71D02H501V), dichiaratisi procuratori anti-statari, e presso il loro studio in Roma, Piazza Mancini n. 4 Sc C/6, elettivamente domiciliato, con indicazione per le comunicazioni inerenti il presente giudizio del n. di fax 080/5798611 o PEC

giuseppenicone@ordineavvocatiroma.org e

candiano.orlandomario@avvocatibari.legalmail.it)

CONTRO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Via Veneto n. 33, domiciliato ex lege, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

l'I.N.P.S. (Gestione Pubblica), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Andrea Botta (CF BTNDR62C04H501R) PEC avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it e con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di:

- condannare il MISE, quale datore di lavoro e

sostituto d'imposta, a provvedere all'immediata regolarizzazione dei versamenti contributivi posti regolarmente in essere dall'Ufficio Commissariale, incardinato nella DIGAI, per il periodo 2012-2018, mediante la trasmissione telematica all'INPS, Gestione Separata, degli adempimenti previdenziali in favore dell'odierno ricorrente e per l'effetto;

- condannare in solido, ciascuno per quanto di propria ragione, il MISE e l'INPS, Filiale Metropolitana di Roma, Via dell'Amba Aradam n. 5, all'aggiornamento ed adeguamento della posizione pensionistica del ricorrente VOAUT n. 01032561 riconoscendo al ricorrente tutti gli arretrati non versati, con rivalutazione ed interessi moratori maturati dalla data dei singoli versamenti alla data dell'effettivo adempimento, entro i limiti di legge;
- in via istruttoria, disporsi CTU contabile volta alla ricostruzione ed adeguamento della posizione pensionistica del ricorrente alla luce dei versamenti contributivi posti in essere dall'Ufficio Commissariale, facente capo al ricorrente, per il periodo 2012 -2018.

2. L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memo-

ria con la quale ha chiesto:

- in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di Giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordinario;
- nel merito, allo stato degli atti, rigettare la domanda nei confronti dell'INPS poiché l'Istituto, in assenza della trasmissione dei flussi da parte del Committente non può essere condannato alla riliquidazione domandata.

3. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio con conseguente esclusione dello stesso da ogni eventuale condanna;
- nel merito, dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso avversario, respingendo le domande, con vittoria delle spese di lite.

4. Parte attrice con successiva memoria ha dedotto in replica ed ha confermato le conclusioni poste con l'atto introduttivo.

5.A conclusione dell'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione formulata sul punto da parte dell'INPS, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore di quella del Giudice ordinario.

A tal riguardo, giova osservare che, per consolidata giurisprudenza contabile, ai sensi dell'art. 62 r.d. n. 1214/34, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti unicamente i ricorsi relativi a trattamenti pensionistici a carico totale o parziale dello Stato o "tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti" (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 3 ottobre 2017, n. 118).

Nondimeno, nella fattispecie all'esame, secondo quanto correttamente rilevato dall'INPS la pensione di cui il ricorrente chiede la riliquidazione è la VOAUT che non afferisce all'impiego di lavoro pubblico ma a contratti di natura privatistica seppur posti in essere con un soggetto pubblico. La Gestione Separata che eroga la pensione, infatti, è

un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e non è in alcun modo riconducibile alle pensioni del pubblico impiego.

Conseguentemente, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in favore di quella del Giudice ordinario.

Nondimeno, la natura della decisione assunta (comportante la definizione del giudizio con la decisione unicamente di questioni pregiudiziali) giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

20 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

